



BANDO PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE – ANNO 2023

In attuazione di quanto disposto dalla L. 431/98 art. 11 “Fondo nazionale per l’integrazione dei canoni di locazione, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 05/12/2013 e s.m.i., dalla Deliberazione G.T. n. 402 del 30/03/2020, dalla Deliberazione G.R. n. 972 del 08/08/2022 – Modifiche ed integrazioni all’Allegato A della Deliberazione n. 402 del 30/03/2020, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibile n. 197 del 18/08/2021 recante disposizioni in merito alla comunicazione della lista dei beneficiari all’INPS, del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e ss.mm., del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) in merito alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e della Deliberazione di indirizzo G.C. n. 239 del 27/06/2023

IL DIRIGENTE

rende noto che a partire dalle ore 00:1 del 1° Settembre fino alle ore 12:00 del 2 Ottobre 2023 i soggetti in possesso delle condizioni e dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per richiedere il contributo ad integrazione del canone di locazione per l’anno 2023, da erogare nell’anno 2024, secondo quanto disposto dal presente Bando e dalla vigente normativa in materia.

1. Requisiti e condizioni per l’accesso al contributo

A pena di esclusione, possono partecipare i cittadini che, alla data di presentazione telematica della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti e condizioni:

- 1)** essere cittadini italiani;
- 2)** essere cittadini di uno Stato aderente all’Unione Europea;
- 3)** essere cittadini di altro Stato extra-europeo a condizione di essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno in corso di validità o della ricevuta dell’avvenuta richiesta di rinnovo emessa entro 60 giorni dalla data di scadenza del permesso stesso (D.Lgs. n. 286/98 e s.m.i.). In questo caso deve essere allegato alla domanda di contributo copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
- 4)** avere la residenza anagrafica nel Comune di Grosseto e nell’immobile per il quale si richiede il contributo;
- 5)** essere titolare (o appartenente allo stesso nucleo familiare anagrafico del titolare del contratto di locazione) di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo corrispondente alla residenza anagrafica del proprio nucleo familiare, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell’Imposta di Registro oppure assoggettato all’applicazione della “cedolare secca”, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011;

Nel caso di contratto cointestato a due o più nuclei familiari residenti nel medesimo alloggio, ciascuno dei cointestatari potrà presentare autonoma domanda per il proprio nucleo, indicando la quota del canone mensile di spettanza;

- 6)** non essere conduttore di un contratto di locazione di un alloggio inserito nelle categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (ville), A/9 (palazzi con pregi artistici e signorili);
- 7)** assenza di titolarità (riferita a tutti i componenti del nucleo familiare) di diritti di proprietà usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 Km dal Comune di Grosseto. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall’A.C.I. (Automobile Club Italia); l’alloggio è considerato inadeguato quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell’art. 12, comma 8, della L.R.T. n. 2/2019;
- 8)** assenza di titolarità (riferita a tutti i componenti del nucleo familiare) di diritti di proprietà usufrutto, uso ed abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all’estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, di cui sopra, qualora il valore complessivo dell’immobile sia superiore a € 25.000,00 (D.G.R. n. 581/2019, art. 12, punto 3.1, comma c) e d).

Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l’attività lavorativa prevalente del nucleo familiare.



Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU, mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE.

Per gli immobili situati in Italia o all'estero, fa fede il quadro relativo al patrimonio immobiliare dichiarato nella DSU;

9) le disposizioni di cui ai **punti 7) e 8)** non si applicano quando il nucleo familiare del richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo in Italia o all'estero e ricorrono le seguenti condizioni:

a) coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario.

Alla domanda di contributo, **a pena di esclusione**, deve essere allegata copia del provvedimento dell'autorità giudiziaria che attesti la sentenza di separazione/divorzio;

b) alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente.

Alla domanda di contributo, **a pena di esclusione**, deve essere allegata la copia della certificazione;

c) alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento ai sensi dell'art. 555 c.p.c.

Alla domanda di contributo, **a pena di esclusione**, deve essere allegata la copia del provvedimento di pignoramento;

10) non superare il limite di **€ 25.000,00 del patrimonio mobiliare**. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;

11) non superare il limite di **€ 40.000,00 di patrimonio complessivo**. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (dichiarato ai fini ISEE, riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal D.P.C.M. n. 159/2013), fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente, come fissati dal punto 10) e 13);

Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo familiare.

12) non essere assegnatari, insieme a tutti i componenti del nucleo familiare, di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.). L'eventuale assegnazione di alloggio E.R.P. nel corso dell'anno 2022 è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio; l'erogazione del contributo a favore di soggetti presenti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi E.R.P. non pregiudica la posizione acquisita;

13) essere in possesso di una valida Attestazione ISEE (calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 e ss.mm.ii.), **senza difformità né omissioni** che attesti un valore **ISE (Indicatore della Situazione Economica)** non superiore a **€ 32.048,52** ed un valore **ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente)** non superiore a **€ 16.500,00**. **I disposti limiti ISE e ISEE costituiscono entrambi criterio indispensabile ai fini dell'ammissione della domanda.**

In mancanza di Attestazione ISEE, la richiesta di contributo può essere presentata purché il richiedente abbia presentato all'INPS la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica); in tal caso nella stessa domanda di contributo dovrà essere riportata la data di presentazione della DSU;

14) rientrare in una delle seguenti fasce in base ai valori ISE e ISEE e all'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE:

14.1) Fascia "A":

a) **valore ISE** uguale o inferiore a **€ 14.877,20** (corrispondente a due pensioni INPS);

b) incidenza del canone di locazione annuale, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%;

14.2) Fascia "B":

a) **valore ISE** compreso tra **€ 14.877,20 ed € 32.048,52**

b) incidenza del canone di locazione annuale, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 24%;

c) **valore ISEE ordinario non superiore a € 16.500,00;**

15) sono esclusi dal presente bando i titolari di contratti:



- di natura transitoria (si sensi dell'art. 5 della L. n. 431/98 e art. 2 del D.M. 30/12/02) o della seconda casa;
- di *rent to buy*;
- di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP);

2. Divieto di cumulo di contributi pubblici e di agevolazioni fiscali

1) Il contributo previsto dal presente Bando non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale del Bando, e, precisamente:

- a) contributo straordinario per gli inquilini riconosciuti morosi incolpevoli ai sensi del D.M. 30/03/2016;
- b) il contributo affitto “*Giovani si*” della Regione Toscana;
- c) la detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'art. 10, comma 2 della Legge n. 431/1998;
- d) quota destinata all'affitto (quota B) del Reddito di Cittadinanza di cui al D.L. n. 4 del 28/01/2019 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 26 del 28/03/2019. Pertanto il Comune, successivamente all'erogazione dei contributi, comunicherà all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul Reddito di Cittadinanza per la quota destinata all'affitto;
- e) contributi erogati dal Comune di Grosseto, nell'anno 2023, uno a sostegno della locazione e l'altro per inquilini morosi.

L'accertamento dell'eventuale erogazione di tali benefici comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo affitto per l'anno 2023.

3. Reddito e canone di locazione di riferimento

1) La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo di cui al presente Bando, è quella risultante dall'Attestazione ISE/ISEE, in corso di validità **al momento della presentazione della domanda**, avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi dell'art. 4 e 5 del D.P.C.M. n. 159/2013 e ss.mm.ii. Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico;

2) per i soggetti il cui il **valore ISE risulti pari a “zero”, oppure inferiore al canone annuo** stabilito nel contratto di locazione, l'erogazione del contributo è possibile soltanto se viene allegata la seguente dichiarazione:

a) autocertificazione che attesti la fonte di sostentamento economico che consente di pagare il canone di locazione, nei moduli predisposti, allegati alla domanda:

- nel caso in cui il richiedente riceva sostegno economico **da una persona fisica** (es.: figli, genitori, parenti, amici) deve indicare nella dichiarazione i dati anagrafici del soggetto che presta aiuto economico e la quantificazione economica dell'aiuto prestato ed allegare alla domanda, **a pena di esclusione**, la relativa documentazione che attesti i redditi del soggetto che presta l'aiuto economico (es: ISEE, CUD, modello 730, buste paga, etc.) con copia del documento di identità in corso di validità;
- nel caso il richiedente riceva sostegno economico da parte dei **Servizi Sociali del Comune di Grosseto** (tramite *C.O.E.S.O. Grosseto SDS*), **a pena di esclusione**, nella dichiarazione dovrà risultare il nome e cognome dell'Assistente Sociale di riferimento e la somma ricevuta nell'anno 2023;
- nel caso in cui il richiedente riceva sostegno economico da parte di **enti o associazioni di diritto privato**, **a pena di esclusione**, è necessario indicare i dati dell'ente o dell'associazione (denominazione, recapito, referente) nonché la somma erogata nell'anno 2023;

2.1) le fonti di sostentamento devono risultare di entità sostenibile da parte di chi presta l'aiuto economico;

2.2) possono essere accolte eventuali dichiarazioni relative all'utilizzo di risparmi personali se regolarmente risultanti dall'Attestazione ISEE;



- 3) il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori (es. spese di condominio);
- 4) In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari, il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

4. Nucleo familiare/ISE

- 1) Ai fini del presente Bando si considera nucleo familiare di riferimento quello individuato ai fini dell'Attestazione ISEE (ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 e ss.mm.ii.) e cioè il nucleo composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultino nel suo stato di famiglia anagrafico **alla data di presentazione della domanda di partecipazione al Bando in oggetto**. I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche se anagraficamente non residenti nel medesimo alloggio, tranne il caso in cui esista e presentino un provvedimento di separazione regolarmente omologato dal Tribunale (Regolamento ISE/ISEE. D.P.C.M. n. 159/2013 e s.m.i.);
- 2) può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare. Il richiedente dovrà indicare se vi siano più nuclei familiari residenti nello stesso appartamento ;
- 3) nella domanda di contributo dovranno essere correttamente indicati, nell'apposito spazio, cognome, nome, data di nascita e tipo di relazione con il sottoscrittore.

5. Entità del contributo erogabile

- 1) **L'erogazione del contributo di cui al presente Bando avverrà con priorità a favore dei richiedenti inseriti nella graduatoria di Fascia "A" secondo l'ordine stabilito nella graduatoria generale definitiva, fino ad esaurimento delle risorse.** Nel caso in cui le risorse finanziarie non siano sufficienti a coprire il 100% del fabbisogno teorico complessivo, il Comune di Grosseto applica riduzioni percentuali su tutte le quote spettanti, per garantire l'erogazione del contributo ad un maggior numero di concorrenti. Laddove, durante il presente anno, venga rifinanziato il Fondo Nazionale a favore dei canoni di locazione, l'erogazione del contributo verrà esteso ai concorrenti inseriti nella fascia "B" in stretto ordine di graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse;
- 2) il contributo massimo (di seguito "contributo teorico") è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuale, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 e ss.mm.ii.:
- a) per la **fascia "A"**: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di € 3.100,00;
 - b) per la **fascia "B"**: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un importo massimo arrotondato di € 2.325,00.

Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi;

- 3) il contributo è relativo al canone di locazione pagato nel periodo dal 1° gennaio 2023 o, dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva, fino al 31 dicembre 2023;
- 4) l'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate;
- 5) non saranno erogati contributi inferiori a € 200,00 (art. 5 della Deliberazione Giunta Regionale Toscana n. 402 del 30/03/2020);
- 6) la collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo teorico riconosciuto, restando l'effettiva liquidazione subordinata ai limiti di erogazione fissati ed alla disponibilità delle risorse.

6. Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di partecipazione al bando di concorso dovrà essere presentata esclusivamente on -line attraverso la piattaforma dedicata dalle ore 00:1 del 1/09/2023 fino alle ore 12:00 del 2/10/2023 accedendo dalla pagina Bandi e graduatorie Politiche della Casa e del Sociale (<https://new.comune.grosseto.it/web/bandi-egraduatorie-politiche-della-casa-e-del-sociale/>) ;



Eventuali domande di partecipazione al presente Bando che dovessero pervenire al Servizio Servizi Sociali con modalità diverse dalla procedura online dedicata non verranno valutate ai fini dell'inserimento in graduatoria;

2. la domanda è presentata da un unico soggetto, maggiorenne, denominato richiedente anche in nome e per conto del nucleo familiare, secondo quanto previsto al punto 4, alla data di pubblicazione del presente bando;
3. la domanda dovrà essere correttamente compilata in tutte le sue parti con riferimento al richiedente ed a tutti i componenti del nucleo familiare con cui lo stesso intende partecipare al bando;
4. le dichiarazioni contenute nella domanda sono prestate ai sensi e per gli effetti, amministrativi e penali, previsti dagli articoli 43, 46, 47, 71, 72, 73, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e sono considerate come fatte a pubblico ufficiale; di conseguenza, in caso di dichiarazioni non veritiere, il Responsabile del Procedimento procederà alla segnalazione del dichiarante alla Procura della Repubblica per l'applicazione delle previste sanzioni penali;
5. per accedere alla procedura di inserimento online l'utente deve essere in possesso alternativamente di una delle seguenti modalità:

A) Credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);

B) Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

C) Carta di identità elettronica (CIE);

Il sistema, acquisita la domanda di partecipazione, procederà ad inviare in automatico, all'indirizzo di posta segnalato, un messaggio di conferma della ricezione della domanda da parte del Comune di Grosseto con il relativo numero di pratica che sarà utilizzato anche per la redazione delle graduatorie.

La domanda una volta inoltrata potrà essere integrata o modificata entro la data di scadenza dei termini per la presentazione solo a fronte di una istanza formale, utilizzando la piattaforma per la presentazione delle domande. L'integrazione e/o la modifica annulla automaticamente la domanda precedentemente inviata, in questo caso il richiedente al fine di perfezionare la propria iscrizione dovrà necessariamente inoltrare nuovamente la domanda.

La compilazione online della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24.

Allo scadere del termine utile per la presentazione della domanda, il sistema non permetterà più l'accesso alla procedura di invio della domanda e non sarà più consentito inoltrare le domande non perfezionate o in corso di invio.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da mancata o inesatta indicazione o malfunzionamento dell'indirizzo di posta elettronica del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda (si raccomanda di utilizzare un indirizzo mail abilitato e controllare anche la cartella di SPAM).

N.B Gli operatori non forniranno alcuna informazione relativa ai contenuti del bando ed alla regolarità e completezza della domanda presentata;

4. **i documenti obbligatori** da allegare alla domanda al momento della presentazione, scansionati secondo le **AVVERTENZE** riportate di seguito, sono:

- **copia del documento** valido di riconoscimento del richiedente;
- **copia integrale** del contratto di locazione regolarmente registrato;
- **copia dell'attestazione** del pagamento annuale dell'Imposta di registro.

In alternativa alla copia dell'attestazione del pagamento dell'Imposta di registro, deve essere presentata la copia della comunicazione del proprietario dell'alloggio in cui si attesta la sua scelta



di optare per la “cedolare secca” ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 23/2011, qualora tale scelta non risulti già inserita nel contratto di locazione;

- **copia** del permesso di soggiorno in corso di validità, ovvero la copia della ricevuta di rinnovo, emessa entro 60 giorni dalla data di scadenza del permesso stesso;
- **copia** della documentazione che attesti l’eventuale separazione/divorzio dei coniugi, se indicati nella domanda;
- **copia** della documentazione che attesti l’assegnazione degli immobili al coniuge in sede di separazione o divorzio, così come previsto all’art. 1, punto 10, lettera a), se indicato in domanda;
- **copia** della certificazione dell’immobile dichiarato inagibile, così come previsto all’art. 1, punto 10, lettera b), se indicato nella domanda; ;
- **copia** della certificazione di pignoramento dell’immobile, così come previsto all’art. 1, punto 10, lettera c), se indicato nella domanda;
- **copia** della documentazione che, in caso di titolarità pro-quota di diritti reali di proprietà su immobili, attesti sia la titolarità del diritto reale pro-quota che l’indisponibilità giuridica delle quote stesse, così come previsto nell’art. 1, punto 9, se indicato nella domanda;
- **copia** dell’Attestazione ISEE in corso di validità o estremi della DSU;
- **documentazione** attestante le fonti di sostentamento economico per i nuclei familiari con ISE “zero” o inferiore al canone annuo di locazione, così come previsto all’art.3, punto 2 e ss.
- **copia** del verbale della Commissione handicap ASL per i soggetti in situazione di gravità, ai sensi L. 104/92, art. 3, c. 3), se indicato nella domanda;
- **copia** del certificato di invalidità pari o superiore al 67%, ai sensi delle vigenti normative del settore, se indicato nella domanda;
- **copia** del Codice IBAN Certificato.

AVVERTENZE SULLA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE UNITAMENTE ALLA DOMANDA

La documentazione richiesta, da presentare unitamente alla domanda, dovrà essere costituita da file di **formato pdf, jpg, jpeg o png** da inserire direttamente nelle apposite sezioni della procedura on-line.

È fortemente consigliato utilizzare nomi di file al massimo di 20 caratteri (cui si aggiunge l’estensione PDF, JPG, JPEG, PNG) evitando l’utilizzo di caratteri speciali (accenti, apostrofi, trattini o altri segni di punteggiatura). Una denominazione più lunga o la presenza di caratteri speciali potrebbero compromettere la corretta acquisizione dei file da parte del sistema. Si consiglia, inoltre, di non allegare file di dimensione superiore a 5 Mb. Se l’allegato richiesto è un modulo pdf editabile e scaricabile dalla piattaforma telematica, accertarsi di aver salvato e inserito l’allegato compilato.

7. Graduatorie e ricorsi

1) Il Servizio Servizi Sociali procede all’istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza, la regolarità e la rispondenza ai criteri del Bando; successivamente provvederà alla pubblicazione delle graduatorie, provvisoria e definitiva, degli ammessi ed alla pubblicazione degli elenchi, provvisorio e definitivo, degli esclusi.

I soggetti in possesso dei requisiti sono iscritti in una graduatoria, distinti in Fascia “A” e Fascia “B” (punto 1, 14 del presente Bando), sulla base delle diverse percentuali di incidenza canone/valore ISE in ordine decrescente; in caso di parità di incidenza, otterranno la precedenza le richieste che avranno ottenuto il maggior punteggio in base alle priorità indicate al successivo punto 2) del presente articolo. Si precisa che in caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio per via informatica. Le percentuali di incidenza, considerate al secondo decimale, saranno arrotondate per difetto all’unità inferiore e per eccesso all’unità superiore secondo le regole fiscali.

La graduatoria degli ammessi e l’elenco degli esclusi saranno pubblicati in forma anonima, secondo la vigente normativa sulla privacy, con l’indicazione del n. di pratica attribuito ad ogni singola richiesta di



contributo. Si fa presente che il sistema informatico attribuisce ad ogni domanda presentata un numero di protocollo, pertanto sarà cura di ciascun richiedente conservare tale numero attribuito alla propria richiesta.

2) Criteri di priorità sociale e relativi punteggi:

I punteggi richiesti non sono assegnati se non vengono prodotti i documenti o rese le dichiarazioni sostitutive che attestino la legittimità richiesta	Punteggi
1) nucleo familiare in cui sono presenti soggetti portatori di handicap grave (ai sensi L. 104/92, art. 3, c. 3) oppure soggetti con invalidità pari o superiore al 67% (ai sensi delle vigenti normative del settore)	4
2) nucleo familiare mono-genitoriale e monoreddito con presenza di figli a carico	3
3) Nucleo familiare con presenza di minori	1
4) Nucleo familiare composto da soli ultrasessantacinquenni	2
Le condizioni di cui ai punti 2 e 3 non sono cumulabili.	
5) Conduttore che paghi canone annuo, al netto degli oneri accessori, che incide sul valore I.S.E.: - dal 14% al 26,99% - dal 27% al 49,99% - pari o oltre il 50%	1 2 3

3) La graduatoria provvisoria delle domande ammesse e l'elenco provvisorio delle domande escluse saranno pubblicate all'albo on line del Comune di Grosseto, sul sito Internet del Comune di Grosseto www.comune.grosseto.it e affisse presso la sede del Servizio Servizi Sociali, via Degli Apostoli, 11;

4) avverso la graduatoria provvisoria e l'elenco provvisorio degli esclusi, è possibile **presentare ricorso, inderogabilmente entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione**, utilizzando il modulo disponibile sul sito Internet del Comune di Grosseto all'ufficio Servizi Sociali del Comune di Grosseto via Degli Apostoli, 11; per i giorni e gli orari di apertura consultare il sito Internet del Comune di Grosseto:

- **tramite PEC all'indirizzo: comune.grosseto@postacert.toscana.it.**

La dicitura da apporre sulla busta contenente il modello e come oggetto della PEC è la seguente:

"OPPOSIZIONE ALLA GRADUATORIA PROVVISORIA CONTRIBUTO AFFITTO 2023";

5) in sede istruttoria, ai sensi della Legge 241/90, così come coordinata ed aggiornata dal D.Lgs. 104/2017, il Comune può richiedere il rilascio di dichiarazioni e/o la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee/incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispettivi, oltre che ordinare esibizione documentali;

6) successivamente, con determinazione dirigenziale, viene approvata la graduatoria definitiva e l'elenco definitivo degli esclusi, pubblicata all'albo online del Comune di Grosseto e sul sito Internet del Comune di Grosseto;

7) ai sensi dell'art. 8, comma 3 della Legge 241/90, il **Comune di Grosseto non invierà comunicazioni personali** ai soggetti richiedenti il contributo circa la loro posizione nell'elenco provvisorio e/o eventuale esclusione.

8) La graduatoria definitiva ha validità per l'anno 2023.

Sono motivi NON sanabili di esclusione:

a) l'istanza inviata successivamente alla scadenza del Bando;

b) l'istanza la cui parte del canone di locazione eccedente il 14% dell'ISE in fascia "A" ed il 24% dell'ISE in fascia "B" sia inferiore ad Euro 200,00 (contributo non erogabile ai sensi della D.G.R. n. 402/2020).

Le Attestazioni ISEE non conformi saranno motivo di esclusione non sanabile, a meno che non venga presentata una nuova istanza con ISEE conforme, entro i termini di scadenza del bando.

Sono motivi di esclusione:



- a) l'istanza priva della copia del contratto di locazione;
- b) l'istanza priva della copia del versamento dell'imposta di registro relativa all'ultima annualità corrisposta, della documentazione attestante il rinnovo del contratto in caso di rinnovo tacito o della dichiarazione del proprietario attestante la scelta circa l'applicazione della "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 23/2011;
- c) l'istanza priva della documentazione richiesta o qualora la stessa sia non chiara o intellegibile;

Le domande prive della suddetta documentazione saranno escluse dalla graduatoria provvisoria e, salvo il possesso dei requisiti previsti dal presente Bando, potranno essere riammesse qualora, nei termini previsti per il ricorso avverso la graduatoria provvisoria, siano integrate con copia della documentazione mancante.

8. Modalità di pagamento e obbligo a carico dei concorrenti

- 1) I contributi ad integrazione dei canoni di locazione sono erogati in un'unica soluzione, nei limiti della dotazione finanziaria del Comune di Grosseto, eventualmente integrate con risorse regionali se stanziare, secondo l'ordine di priorità riportato al punto 5. del presente Bando;
- 2) il contributo decorre dal **1° gennaio 2023** o dalla data di stipula del contratto di locazione, se successiva (comunque non successiva alla data di presentazione della domanda) e viene erogato successivamente alla verifica dell'avvenuto pagamento del canone di locazione;
- 3) al fine dell'erogazione del contributo, coloro che risulteranno collocati nella **graduatoria definitiva** delle domande ammesse dovranno presentare a partire **dal 15 gennaio 2024 ed entro e non oltre il 29 febbraio 2024** la documentazione dell'effettuato pagamento del **canone di locazione riferito all'anno 2023**;
- 4) e' onere dei soggetti inseriti nella graduatoria definitiva degli ammessi, presentare la documentazione dell'effettuato pagamento del canone di locazione **senza ulteriori comunicazioni da parte degli uffici comunali**; la mancata presentazione di detta documentazione entro il 29 febbraio 2024 comporta la non erogazione del contributo;
- 5) il contributo da assegnare sarà calcolato sulla base delle mensilità effettivamente pagate al proprietario;
- 6) i pagamenti del canone di locazione devono obbligatoriamente essere effettuati da un componente del nucleo familiare, anche diverso dallo stesso soggetto richiedente, ma con esso residente, ad eccezione dei seguenti casi:
 - nel caso di studente universitario le ricevute dei pagamenti possono essere intestate al soggetto nei confronti del quale lo studente risulta fiscalmente a carico (es.: genitore);
 - **nel caso il richiedente con ISE uguale a zero o inferiore al canone di locazione annuo, le ricevute dei pagamenti possono essere intestate a chi presta aiuto economico, come deve risultare dalle dichiarazioni presenti in domanda;**
- 7) verranno ammesse solo le seguenti tipologie di documentazione dell'avvenuto pagamento del canone di locazione:

- **attestazione rilasciata dal proprietario dell'immobile** relativa al pagamento del canone di locazione per l'anno 2023 con imposta di bollo di € 2,00 con allegata copia di un valido documento di identità. La modulistica per tale attestazione è disponibile sul sito internet del Comune di Grosseto (www.comune.grosseto.it);

In caso di impossibilità a produrre l'attestazione di pagamento rilasciata dal proprietario dell'immobile oggetto di locazione, dovranno essere presentate:

- **copie delle ricevute di pagamento, quietanzate ed in regola con l'imposta di bollo;**
- **copia dei bonifici** bancari effettuati in favore del proprietario (comunque non successivi al termine del 29 febbraio 2023). **Sia le ricevute che i bonifici bancari devono contenere i seguenti dati:**
 - nome/cognome di chi effettua il pagamento;
 - nome/cognome del proprietario;
 - importo del canone;
 - indirizzo dell'immobile oggetto di locazione
 - firma del proprietario (solo per le ricevute)

Non sono ammessi estratti di conto correnti bancari per attestare il pagamento del canone di locazione.



8) se non presentato unitamente alla domanda di contributo, ovvero in caso di modifica, è fatto **obbligo** presentare **copia del Codice IBAN Certificato, ovvero attestazione bancaria o conferma del conto**.
l'Ufficio non accetterà IBAN trascritti né a mano né tramite computer.

Nel caso di cambio di conto corrente e di altra modifica relativa all'IBAN, le modifiche vanno comunicate tempestivamente all'Ufficio onde evitare disagi e notevoli ritardi nella liquidazione del contributo.

9. Casi particolari

- 1) Nel caso di più nuclei familiari cointestatari del medesimo contratto di locazione, il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero dei nuclei presenti nell'alloggio o, comunque, cointestatari del medesimo contratto di locazione;
- 2) nel caso di contratto cessato durante il corso dell'anno, al quale non faccia seguito una sua proroga o rinnovo, il Comune erogherà il contributo in riferimento al periodo di residenza nell'alloggio cui si riferisce la domanda;
- 3) in caso di contratto scaduto che contempli il rinnovo tacito dello stesso, dovrà essere comunque presentata all'Agenzia delle Entrate la documentazione relativa al rinnovo contrattuale, tranne il caso in cui il proprietario abbia aderito al regime fiscale della cedolare secca;
- 4) nel caso di stipula di nuovo contratto in corso d'anno, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda;
- 5) nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio del Comune di Grosseto, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenendo conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. In caso di trasferimento ad altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda;
- 6) nel caso in cui il soggetto richiedente sia inserito nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, è possibile presentare domanda di erogazione del contributo, ma l'eventuale assegnazione di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica farà decadere il diritto al contributo dalla data di consegna dell'alloggio;
- 7) in caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza dello stesso nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, verrà assegnato agli eredi purché gli stessi facciano specifica richiesta con dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti il loro stato.

10. Autocertificazione, controlli e sanzioni

- 1) Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, del D.P.C.M. 5/12/2013 n. 159, del Decreto 7 Novembre 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché del Regolamento per l'effettuazione dei controlli sulle autocertificazioni approvato con deliberazione C.C. n. 104/2000, l'Amministrazione Comunale potrà procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dai decreti sopra citati. Tali controlli possono essere effettuati anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva fino alla totale erogazione del contributo;
- 2) qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva e nel caso in cui questa abbia causato l'erogazione di un contributo altrimenti non ottenibile, al dichiarante sarà richiesta la restituzione del contributo indebitamente percepito, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dai decreti sopra citati.
- 3) In riferimento alle vigenti disposizioni in materia di controlli sui titolari di benefici comunali, l'Amministrazione Comunale provvederà ad eventuali invii dei nominativi alla Guardia di Finanza competente sul territorio, per la verifica sui requisiti economici e patrimoniali dichiarati.

11. Informativa privacy



Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016 come recepito dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente Avviso, saranno trattati con modalità prevalentemente informatiche e telematiche per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Tenuto conto delle finalità di trattamento, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il mancato, parziale o inesatto conferimento, potrà avere come conseguenza l'impossibilità di svolgere l'attività.

Il trattamento è svolto dal responsabile del servizio o dagli incaricati del trattamento, dipendenti e collaboratori esterni assegnati, anche temporaneamente, al Comune di Grosseto.

Ambito di comunicazione: i dati verranno utilizzati dal Servizio Servizi Sociali del Comune di Grosseto.

La tipologia dei dati e le operazioni eseguibili avvengono in conformità a quanto stabilito dalla legge.

In particolare, i dati sono comunicati alla Regione Toscana ai fini del monitoraggio sulle risorse assegnate e possono essere comunicati all'Agenzia delle Entrate, alla Prefettura, alla Guardia di Finanza o altri Enti pubblici autorizzati al trattamento, per le stesse finalità sopra indicate o a fini di controllo e per verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti per accedere al contributo.

I dati relativi ai contratti locativi possono alimentare l'Osservatorio regionale per la condizione abitativa.

Il titolare del trattamento è il Comune di Grosseto.

Responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Servizi Sociali Dr. Felice Carullo.

L'interessato potrà esercitare i diritti di cui al Decreto n. 10/2018.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 679/16 sono i seguenti:

Avv. Luca Giacobbe

E-mail: dpo@comune.grosseto.it

Pec: giacobbe@pec.slgaw.it

12. Norma finale

1) Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando si fa riferimento alla L. 431/1998 e s.m.i., alla L.R.T. 2/2019 e ss. mm.ii., al DPR n. 445/2000, al D.P.C.M. 5/12/2013 n. 159, al Decreto 7 Novembre 2014 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e alla Delibera Giunta Regionale Toscana n. 402 del 30/03/2020, integrata dalle delibere G.R. n. 206 dell'8 marzo 2021 e n. 988 del 27/09/2021, oltre che alla normativa ed alle direttive regionali in materia;

2) il Comune di Grosseto non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento di domande con inesatte indicazioni del destinatario, né per eventuali disguidi postali o imputabili a terzi;

3) il Responsabile del Procedimento è individuato nel Funzionario Responsabile del Servizio Sociale Dott.ssa Loredana Repola. Responsabile del provvedimento e titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 9 della L. n. 241/1990 è il Dott. Felice Carullo, dirigente del Settore Servizio Servizi Sociali.

Grosseto, lì 01/09/2023

IL DIRIGENTE
Dott. Felice Carullo